

## **Inquadramento economico del personale ATA proveniente dai ruoli degli enti locali:l'ultima parola spetta ora alla Cassazione.**

(a cura di Carmelo Rollini – Agrigento, 28 dicembre 2004)

Una recente sentenza del Tribunale di Agrigento - n.1/04 del 23.11.2004, giudice del lavoro Gatto - ha dato ragione a due collaboratori scolastici che avevano proposto ricorso per rivendicare il diritto all'inquadramento economico con modalità diverse da quanto disposto dall'Amministrazione in osservanza dell'Accordo collettivo del 20 luglio 2000, recepito dal D.I. 5.4.2001.

La questione è nota: il personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), già dipendente degli enti locali e transitato dall'1.1.2000 nei ruoli dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n.184/99, è stato inquadrato nei ruoli medesimi in base al criterio del c.d. maturato economico anziché, come sembrerebbe dal tenore letterale del menzionato art.8, con l'integrale riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata nei ruoli dell'ente locale. Si trattava, in sostanza, di stabilire se la norma di legge invocata dai ricorrenti possa subire deroghe in virtù di successivi accordi o contratti collettivi (nel caso specifico, Accordo tra ARAN ed Organizzazioni sindacali del 20.7.2000), ovvero imponga tassativamente il più favorevole criterio del riconoscimento di tutta l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Sulla questione si è aperto un contenzioso imponente, stimabile a livello nazionale in circa trentamila ricorsi\*, decisi con sentenze di segno opposto sia in primo grado che in appello.

Anche presso il Tribunale di Agrigento non esiste un orientamento univoco, come risulta dalla sopra citata sentenza - conforme anche alle sentenze n.36/2003 e n.897/2003 - e da altre sentenze, sfavorevoli ai ricorrenti, fra le quali si citano la n.3280/2002, n.789/2004 e n.1033/2004.

( per tutte, cfr. la pagina *giurisprudenza* di questo stesso sito ).

Quanto ai giudizi di secondo grado, hanno accolto le ragioni dei ricorrenti la Corte d'appello di Perugia (sentenza del 2.10.2003) e quella di Milano (9.10.2003), mentre di segno opposto sono le sentenze dei giudici di Torino (n.877/2003) e di Firenze (6.2.2004).

Non resta, quindi, che attendere la definitiva pronuncia della Cassazione che, sui primi ricorsi pervenuti a tale grado di giudizio, dovrebbe essere emessa nel gennaio 2005.\*

\*Notizia appresa dall'Avvocatura generale dello Stato, a margine di un convegno nazionale degli addetti al contenzioso nei vari Uffici scolastici territoriali, svoltosi a Viareggio il 2 dicembre 2004.